

Allegato sub “E”

## **ADEMPIMENTI VACCINALI**

### **E ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA**

Il decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, ha introdotto nuove disposizioni in materia di prevenzione vaccinale e di estensione dell'obbligatorietà. In particolare, l'art. 3 del d.l. 73/2017 e s.m.i. prevede che **per i servizi educativi per l'infanzia il regolare adempimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso.**

#### **AI FINI DELL’ISCRIZIONE**

Secondo la procedura prevista dall'articolo 3-bis del d.l. 73/2017 e s.m.i., il Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione procede a verificare con la USL, tramite il sistema dell'anagrafe vaccinale informatizzata regionale, la posizione vaccinale per i bambini e le bambine inseriti/e negli elenchi delle graduatorie.

Nel caso in cui la USL segnali la non regolarità della posizione, il Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione richiederà alle famiglie di presentare entro quindici giorni la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla USL.

**La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.**

#### **AI FINI DELLA FREQUENZA**

Nel corso dell'anno educativo, il Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione provvede periodicamente alla verifica della permanenza della regolarità della posizione vaccinale dei bambini e delle bambine iscritti/e con la USL, tramite il sistema dell'anagrafe vaccinale informatizzata regionale.

Nel caso in cui la USL segnali la non regolarità della posizione, il Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione richiederà alle famiglie di presentare entro quindici giorni la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla USL.

Fermi restando gli adempimenti di competenza della USL, **la mancata regolarità della posizione vaccinale comporta l'impossibilità ad accedere ai servizi educativi, conseguentemente i bambini e le bambine risultati/e irregolari saranno sospesi dall'accesso al servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione della posizione.** Qualora la regolarizzazione della posizione non avvenga entro trenta giorni dall'avvio della sospensione, si procederà alla definitiva esclusione dal servizio per l'anno educativo in corso e, conseguentemente allo scorrimento delle liste di attesa.